

N. 3376/13 RG NR  
N. 354/14 RG GIP  
N. 405/15 R.G. DEPOSITO SENTENZE  
data deposito sentenza 13 ottobre 2015  
data irrevocabilità \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ R. Esec.

N. \_\_\_\_\_ C. Penale

Redatta scheda e foglio complementare il \_\_\_\_\_

Comunicata al Procuratore Generale il \_\_\_\_\_

Estratto sentenza alla Procura il \_\_\_\_\_



## TRIBUNALE DI NOVARA

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott.ssa Elena Ceriotti,  
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura in udienza del dispositivo, la  
seguinte

### SENTENZA

(art. 442, 530 c.p.p.)

nel procedimento promosso dal P.M. **dott. Marco Grandolfo** **presente**  
nei confronti di

**[REDACTED]** nato a **[REDACTED]** (RC) il **[REDACTED]** e residente in  
Borgomanero (NO) **[REDACTED]** **assente**

difeso d'ufficio dall'Avv. **Alessandro BRUSTIA** del Foro di Novara **presente**

IMPUTATO

dei reati di cui agli:

- a) artt. 223, 216 comma 1 n°2, 219 co.2 n°1 R.D. n.267/42 perché nella sua qualità di legale rappresentante della "██████████", già con sede in Borgomanero, dichiarata fallita dal Tribunale di Novara con sentenza n°65/2011 del 02/12/2011, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, teneva i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita;  
con l'aggravante di cui all'art. 219 co.2 n°1 R.D. n.267/42 di avere commesso più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 RD. n.267/42;  
in Novara il 05/10/11;
- b) artt. 224, 217 comma 1 n°4 e 219 co. 2 n°1 R.D. n.267/42 perché nella sua qualità di legale rappresentante della "██████████", già con sede in Borgomanero, aggravava il dissesto dell'impresa astenendosi dal richiedere la dichiarazione del fallimento in proprio, quando dall'anno 2008 la società si trovava in stato di decozione per la perdita del capitale sociale e per l'impossibilità di onorare i propri debiti. Aggravio del dissesto dovuto a maggiori oneri per debiti previdenziali e fiscali oltre a spese che dalla messa in liquidazione al fallimento ammontano a non meno di €70.000.  
con l'aggravante di cui all'art. 219 co.2 n°1 R.D. n.267/42 di avere commesso più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 R.D. n.267/42;  
in Novara il 05/10/11;

Le Parti hanno concluso nei seguenti termini: il Pubblico Ministero ha chiesto di condannare l'imputato alla pena di anni due e mesi due di reclusione; la Difesa ha concluso, in principalità, nel senso dell'assoluzione del suo assistito, perché il fatto non sussiste, e, in subordine, previa riqualificazione del reato di cui al capo a) nel delitto di bancarotta semplice, nel senso della declaratoria di non punibilità del suo assistito ai sensi dell'art. 131 bis c.p., e, in estremo subordine, nel senso dell'irrogazione del minimo della pena, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed i benefici di legge.

Osserva

Richiesto dal P.M., ad esito delle indagini preliminari, il rinvio a giudizio del prevenuto per rispondere dei reati di cui in epigrafe, ritualmente è stata avanzata richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato, che è stato ammesso e, all'udienza, il P.M. e il Difensore hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni riportate in premessa.  
Orbene, reputa questo Giudice che le emergenze in atti non consentano l'emissione di sentenza di condanna nei confronti del prevenuto.  
Va osservato che la prova dedotta dall'Accusa si sostanzia nella relazione redatta ex art. 33 L. F. dal Curatore del fallimento, ██████████, e nelle s.i.t. rese successivamente dal medesimo, nonché nella documentazione acquisita nel corso delle indagini e versata in atti.  
Giova premettere che il presente procedimento a carico dell'imputato trova la propria genesi nel fallimento della società "██████████", con sede in Borgomanero, dichiarato dal Tribunale di Novara con sentenza n. 65/2011 in data 2/12/2011.

Amministratore di tale società era l'odierno prevenuto nei confronti dei quali sono state elevate le imputazioni di cui ai capi a) e b).

Dalla relazione del Curatore emerge che la società, costituita nell'anno 2004, aveva ad oggetto l'attività di vendita e permuta di immobili civili, commerciali, industriali..., e che il 29.12.2009 era stata posta in liquidazione.

Ebbene, condivide questo Giudice le argomentazioni illustrate dalla Difesa nella memoria depositata in atti. Ed invero, quanto alla contestazione *sub a)* sostanziata nella bancarotta fraudolenta documentale per l'omessa tenuta delle scritture contabili è lo stesso Curatore del fallimento ad escludere la natura fraudolenta dell'omissione, posto che, se la mancanza di scritture contabili impedisce di fatto "qualsivoglia attendibile ricostruzione delle vicende societarie", nondimeno la mancanza delle scritture contabili non ha una caratterizzazione fraudolenta.

Deve, pertanto, ritenersi non configurata l'ipotesi di reato contestata *sub a)*. Parimenti, deve emettersi sentenza di assoluzione dell'imputato anche con riferimento al capo b).

Secondo la relazione del Curatore, ripresa dalla memoria del Difensore, i dati conoscitivi di cui disponeva, emersi dalla documentazione societaria, sostanziatisi in due bilanci relativi agli esercizi 2008 e 2009, permettevano di "ritenere che la [redacted] conducesse una "modestissima attività", in effetti "più artigianale che imprenditoriale" (pag. 6), e che dalle poste dei bilanci 2008 e 2009 si evidenziasse uno squilibrio irreversibile tra debiti scaduti e liquidità, ancorchè nel bilancio 2009 "siano indicati crediti (non compatibili con le vendite e gli altri dati contabili) per 133.000,00" (pag. 6).

Lo stato di decozione, già manifesto nel corso dell'esercizio 2008, secondo il Curatore, "avrebbe dovuto determinare l'imprenditore, che aveva perso il capitale sociale, a "mettere in liquidazione la società o trasformarla" anzichè "continuare l'attività nel 2009 aggravando il dissesto di circa 60/70 mila Euro" (pag. 10).

9  
Senonchè, proprio l'indicazione, nel bilancio 2009, di una posta creditoria per € 133.000,00, in difetto dell'approfondimento circa l'eventuale illegittimità, inesistenza, inesigibilità del credito, e di una contestazione di bancarotta da reato societario ex art. 223 comma II L.F., essendo, tra l'altro, sufficiente il credito a coprire la modestissima esposizione debitoria che portò al fallimento (circa 70.000 €), non consente di ritenere che lo [redacted] abbia aggravato il dissesto, astenendo dal richiedere il fallimento. E tanto va detto, anche avuto riguardo al fatto che nella specie non sono stati acquisiti una serie di dati necessari ai fini della configurazione del reato, ovvero l'individuazione e del momento al quale fare risalire l'aggravio del dissesto ed il suo ammontare prima del manifestarsi dell'inerzia dell'imputato e successivamente alla stessa e del nesso causale tra inerzia e l'aggravio del dissesto.

Alla stregua delle esposte emergenze, si impone, richiamando le ulteriori argomentazioni contenute nella memoria defensionale, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

A mente dell'art. 544, comma III, c.p.p., tenuto conto del carico di lavoro dell'Ufficio, viene indicato in giorni 90 il termine per il deposito della presente sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p.

assolve

**[REDACTED]** dalle imputazioni ascrittegli, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, comma III, c.p.p.

indica

in giorni 90 il termine per il deposito della presente sentenza.

Novara, 16/7/15

IL GIUDICE



TRIBUNALE DI NOVARA  
Esecuto in Cancelleria  
il 13.10.15

